

Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori

(Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori)

del 27 gennaio 2021

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 41 capoversi 1 e 3 della legge del 28 settembre 2012¹ sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Scopo e oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza è finalizzata a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2.

² A tale scopo disciplina per le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio:

- a. la registrazione dei dati di contatto;
- b. l'obbligo di quarantena e la sua esecuzione;
- c. l'esecuzione del test.

³ Disciplina anche la registrazione dei dati di contatto delle persone che entrano in Svizzera in treno, autobus, nave o aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio.

Sezione 2: Stato o regione con rischio elevato di contagio

Art. 2

¹ Uno Stato o una regione presentano un rischio elevato di contagio con il SARS-CoV-2 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

¹ RS 818.101

- a. nello Stato o nella regione in questione è stata rilevata una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio di contagio più elevato o un decorso più grave della malattia rispetto alla forma del virus diffusa in Svizzera;
- b. nello Stato o nella regione in questione, negli ultimi 14 giorni il numero dei nuovi contagi per 100 000 persone è più alto di almeno 60 rispetto a quello registrato in Svizzera e questo numero non è riconducibile a singoli eventi o casi localmente circoscritti;
- c. le informazioni disponibili provenienti dallo Stato o dalla regione in questione non permettono una valutazione attendibile della situazione di rischio e vi sono indizi che lasciano supporre un rischio elevato di contagio in questo Stato o in questa regione;
- d. nelle ultime quattro settimane sono entrate in Svizzera a più riprese persone contagiate che hanno soggiornato nello Stato o nella regione in questione.

² Gli elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio sono riportati nell'allegato 1.

³ Il Dipartimento federale dell'interno (DFI), sentiti il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), aggiorna costantemente l'allegato.

⁴ Le regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale possono essere escluse dagli elenchi di cui al capoverso 2 anche se soddisfanno una delle condizioni di cui al capoverso 1.

Sezione 3: Registrazione dei dati di contatto

Art. 3 Obblighi delle persone in entrata

¹ Le persone che entrano in Svizzera da uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio devono, prima dell'entrata, registrare i loro dati di contatto di cui all'articolo 49 dell'ordinanza del 29 aprile 2015² sulle epidemie (dati di contatto) come segue:

- a. elettronicamente tramite la piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata³, messa a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); oppure
- b. su carta tramite le schede di contatto messe a disposizione dall'UFSP.

² Le persone che entrano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio devono registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l'entrata avviene in treno, autobus, nave o aereo.

³ Sono esentate dall'obbligo di cui ai capoversi 1 e 2 le persone che entrano in Svizzera da regioni confinanti con la Svizzera con le quali esiste uno stretto scambio economico, sociale e culturale.

² RS 818.101.1

³ La piattaforma per la registrazione dei dati di contatto delle persone in entrata è accessibile all'indirizzo www.swisspfl.admin.ch

Art. 4 Obblighi delle imprese che trasportano persone

¹ Le imprese che trasportano persone nell'ambito del traffico internazionale assicurano che le persone in entrata registrino i loro dati di contatto secondo l'articolo 3 capoversi 1 e 2.

² Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 24 ore i dati di contatto di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b.

³ Conservano i dati di contatto per 14 giorni, dopodiché li distruggono.

⁴ Su richiesta, forniscono all'UFSP entro 48 ore gli elenchi di tutti i viaggi transfrontalieri in treno, autobus, nave o aereo programmati per il mese successivo.

⁵ Trasmettono i dati di contatto di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b nonché gli elenchi di cui al capoverso 4 tramite la piattaforma⁴ messa a disposizione dall'UFSP per le imprese che trasportano persone.

Art. 5 Obblighi particolari per le imprese di trasporti aerei

¹ Le imprese di trasporti aerei devono informare i passeggeri che prima della partenza devono sottoporsi a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che sono ammessi sul velivolo soltanto se il test è risultato negativo.

² Prima della partenza, devono verificare l'esistenza di un risultato negativo del test e, se questo non fosse attestabile, negare l'accesso al velivolo.

Art. 6 Compiti dell'UFSP e dei Cantoni

¹ L'UFSP provvede a elaborare i dati di contatto per l'esecuzione della quarantena secondo l'articolo 7 e a trasmetterli immediatamente ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

² Non appena viene a conoscenza dell'entrata di una persona contagiata dal SARS-CoV-2, adotta i seguenti provvedimenti:

- a. richiede all'impresa che trasporta persone i dati di contatto registrati su carta delle persone contagiate dal SARS-CoV-2 entrate in Svizzera;
- b. sulla base dei dati di contatto ricevuti elettronicamente e dei dati di contatto di cui alla lettera a, avvisa le persone che hanno avuto un contatto stretto con la persona contagiata dal SARS-CoV-2;
- c. trasmette immediatamente i dati di contatto elaborati ai Cantoni competenti per le persone in entrata.

³ L'UFSP può delegare i compiti di cui ai capoversi 1 e 2 a terzi. In tal caso, garantisce che siano rispettate la protezione e la sicurezza dei dati.

⁴ Distrugge i dati un mese dopo l'entrata delle persone in questione.

⁴ La piattaforma per le imprese che trasportano persone è accessibile all'indirizzo www.swissplf.admin.ch

⁵ I Cantoni distruggono i dati un mese dopo averli ricevuti dall'UFSP.

Sezione 4: Obbligo di test, quarantena e notifica per le persone in entrata

Art. 7 Obbligo di test e di quarantena

¹ Le seguenti persone devono attestare di essersi sottoposte nelle ultime 72 ore a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e che il risultato del test è negativo:

- a. le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio;
- b. le persone che entrano in Svizzera in aereo da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio.

² Le persone di cui al capoverso 1 lettera a) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l'entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per 10 giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena per le persone in entrata).

³ Le persone di cui al capoverso 1 che all'entrata in Svizzera non possono presentare un test con risultato negativo devono, immediatamente dopo l'entrata in Svizzera e d'intesa con l'autorità cantonale competente, sottoporsi a proprie spese:

- a. a un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2; oppure
- b. a un test rapido per il SARS-CoV-2.

⁴ Le persone sottoposte alla quarantena per le persone in entrata possono concluderla anticipatamente se:

- a. presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l'analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
 1. analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
 2. test rapido per il SARS-CoV-2; e
- b. l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione anticipata della quarantena.

⁵ Le persone che concludono anticipatamente la quarantena per le persone in entrata secondo il capoverso 4 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena secondo il capoverso 2.

⁶ Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio, l'autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena secondo il capoverso 2.

Art. 8 Deroche all'obbligo di test e di quarantena

¹ Sono esentate dall'obbligo di test e di quarantena di cui all'articolo 7 le persone che:

- a. svolgono un'attività assolutamente necessaria in Svizzera per mantenere:
 1. il funzionamento del settore sanitario,
 2. l'ordine e la sicurezza pubblici,
 3. il funzionamento dei beneficiari istituzionali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007⁵ sullo Stato ospite,
 4. le relazioni diplomatiche e consolari della Svizzera;
- b. effettuano il trasporto transfrontaliero di persone o merci nell'ambito della loro attività professionale;
- c. entrano in Svizzera per motivi professionali o medici importanti e improrogabili;
- d. rientrano in Svizzera dopo aver soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per motivi professionali o medici importanti e improrogabili;
- e. hanno soggiornato in uno Stato o in una regione con rischio elevato di contagio per meno di 24 ore come passeggeri in transito;
- f. entrano in Svizzera esclusivamente per il transito con l'intenzione e la possibilità di recarsi direttamente in un altro Paese;
- g. rientrano in Svizzera dopo aver partecipato a una manifestazione svoltasi in un Paese o una regione con rischio elevato di contagio, se attestano che per la partecipazione e il soggiorno è stato rispettato un piano di protezione specifico; per partecipazione a una manifestazione si intende segnatamente la partecipazione, generalmente per motivi professionali, a una competizione sportiva, a un evento culturale o a un congresso per professionisti;
- h. attestano che nei tre mesi precedenti l'entrata in Svizzera erano già state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite.

² Il capoverso 1 non si applica alle persone che presentano sintomi di COVID-19, a meno che non possano attestare con un certificato medico che i sintomi sono riconducibili a altra causa.

³ Per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, il datore di lavoro verifica se sussiste un'attività assolutamente necessaria e la attesta.

⁴ In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe all'obbligo di test e di quarantena oppure concedere agevolazioni.

Art. 9 Obbligo di notifica

Chi è sottoposto alla quarantena per le persone in entrata secondo la presente ordinanza deve notificare l'entrata entro due giorni all'autorità cantonale competente e seguirne le istruzioni.

⁵ RS 192.12

Sezione 5: Controlli e notifiche da parte dell'Amministrazione federale delle dogane

Art. 10

¹ Le autorità di controllo alla frontiera possono controllare in funzione del rischio le persone che entrano da Stati o regioni con rischio elevato di contagio. A tale scopo verificano:

- a. l'esistenza di un risultato negativo del test ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1;
- b. la registrazione dei dati di contatto ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1.

² Se la persona sottoposta al controllo non può attestare il risultato negativo del test o la registrazione dei dati di contatto, l'autorità di controllo alla frontiera la notifica all'autorità cantonale competente. La notifica comprende i dati relativi alla persona entrata, il luogo e l'ora del controllo, l'indicazione del luogo di soggiorno previsto in Svizzera nonché il risultato del controllo.

³ Le autorità di controllo alla frontiera possono riscuotere multe disciplinari.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione e modifica di un altro atto normativo

¹ L'ordinanza COVID-19 del 2 luglio 2020⁶ provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è abrogata.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore l'8 febbraio 2021.

27 gennaio 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy
Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁶ RU 2020 2737, 3549, 3699, 4513; 2021 15

Allegato 1
(art. 2 cpv. 2)

Elenchi degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio⁷

1. Stati e regioni

Andorra
Brasile
Cipro
Estonia
Irlanda
Israele
Lettonia
Libano
Lituania
Malta
Monaco
Montenegro
Paesi Bassi
Panama
Portogallo
San Marino
Svezia
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Sudafrica
Repubblica Ceca
Regno Unito
Stati Uniti

2. Regioni degli Stati limitrofi

Regioni in Germania:

⁷ Uno Stato che figura nell'elenco comprende tutte le sue regioni, isole e regioni d'oltremare, anche se queste non sono elencate separatamente.

- Land Sassonia

- Land Turingia

Regioni in Francia:

- Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Regioni in Italia:

- Regione Emilia Romagna

- Regione Friuli Venezia Giulia

- Regione Veneto

Regioni in Austria:

- Land Salisburgo

Allegato 2
(art. 11 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 16 gennaio 2019⁸ concernente le multe disciplinari *allegato 2 cifra XVII*

XVII. Legge del 28 settembre 2012⁹ sulle epidemie (LEp) in combinato disposto con l'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021¹⁰

17001. Mancata attestazione di un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato negativo all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 200

17002. Dati di contatto errati o mancanti all'entrata in Svizzera (art. 83 cpv. 1 lett. k LEp e art. 3 cpv. 1 e 2 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) 100

2. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020¹¹

Art. 4 cpv. 1 lett. b e c

Abrogato

Allegato 3

Dall'allegato 3 sono eliminati «Regno Unito» e «Sudafrica».

3. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹²

Art. 2 cpv. 2^{bis}

⁸ RS 314.11

⁹ RS 818.101

¹⁰ RS ...

¹¹ RS 818.101.24

¹² RS 830.31

^{2bis} La perdita di guadagno dovuta a una quarantena per le persone in entrata ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 27 gennaio 2021¹³ non conferisce alcun diritto all'indennità.

¹³ RS ...